



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera

Palinuro

Ordinanza n° 82/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Palinuro e Comandante del Porto di Scario:

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 12 in data 06/03/2008 della Regione Campania, recante "Misure per la gestione del demanio marittimo";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 120 in data 06/07/2010 della Regione Campania, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Scario" ;
- VISTE** le Circolari prot. n. 520951 in data 24.02.1995 e n. 5201696 in data 14.04.1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTO** il Dispaccio n° 0048494 in data 24.05.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATO** che spetta alla Regione Campania, alla quale sono affidati i poteri di gestione delle aree portuali, individuare gli spazi da destinare stabilmente all'uso pubblico;
- CONSIDERATO** che la Regione Campania esercita le funzioni amministrative previste dal D.to Lgs 112/98, mentre spettano all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza – e residue funzioni amministrative – tra cui, secondo le sopra richiamate circolari ministeriali, permane il compito di regolamentare la circolazione in ambito portuale ai sensi dell'art. 6, comma 7, del vigente Codice della Strada;
- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n. 54/2012 in data 31.10.2012 recante il "Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Scario";
- VISTO** il Decreto n. 17/2008 in data 21.03.2008 della Capitaneria di Porto di Salerno che individua le aree portuali connesse con le operazioni di imbarco e sbarco dalla nave nel Compartimento Marittimo di Salerno (security);
- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2009 in data 09.05.2009 recante la disciplina delle attività di alaggio e varo nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Palinuro;
- VISTI** gli esiti del tavolo tecnico tenutosi a Napoli presso la sede della Regione Campania in data 07.03.2018 inerente la rivedizione della regolamentazione e disciplina delle attività ed usi del porto di Scario alla luce delle mutate esigenze locali;
- VALUTATA** pertanto, d'intesa con la Regione Campania, la necessità di aggiornare il "Regolamento recante la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta, nonché delle attività portuali nel porto di Scario" di cui all'Ordinanza n. 54/2012 in data 31.10.2012;

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n.13 del 13/04/2018 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, avente per oggetto: Porto di Scario – approvazione della regolamentazione delle attività e degli usi delle aree portuali, in sostituzione della regolamentazione approvata con Decreto Dirigenziale n. 187/2010;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008 e ss.mm. e ii;
- VISTO** Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, di approvazione del Codice della Strada e ss.mm. e ii.;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato *“Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell'accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Scario”*.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n°54/2012 in data 31.10.2012 nonché ogni altra disposizione in contrasto col presente provvedimento.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del D.to Lgs. 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni del regolamento di cui alla presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all'albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione al Comune di San Giovanni a Piro ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, 06/12/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni Paolo ARCANGELI





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Palinuro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI
ANCORAGGI E DEGLI ORMEGGI, DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE
E SOSTA E DELLE ATTIVITA' PORTUALI NEL PORTO DI SCARIO**
(Ordinanza 82/2018 del 06.12. 2018)

TITOLO PRIMO

GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale di Scario di cui allo stralcio planimetrico in Allegato 1/A e 1/B e si applicano a tutti i fruitori del porto che a qualunque titolo vi accedono.
2. E' fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

TITOLO SECONDO

NAVIGAZIONE, ANCORAGGI ED ORMEGGI

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Scario.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Scario, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dai Decreti Dirigenziali Regionali, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Art. 3

Sosta nelle acque antistanti il porto di Scario

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni meteo marine presenti, l'ancoraggio e la sosta nelle acque antistanti il porto di Scario sono ammessi nei punti con batimetrica superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale di ingresso al porto, come individuato al successivo articolo 4;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini, per il solo ancoraggio, come segnalati sulle carte nautiche.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto di Scario devono:
 - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare e a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;

- prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
- comunicare l'arrivo e la partenza per ancoraggio e sosta, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro via radio VHF canale 16 o al telefono numero 0974/938383 – ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto;
- presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo art.6;
- quando ancorate, garantire l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, per poter essere contattate in caso di necessità;
- durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Art. 4

Canale di ingresso nel porto di Scario

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Scario devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra la testata del molo di sopraflutto e la testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico in allegato 1/A, mantenendo il centro del canale, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo con una velocità minima di sicurezza, evitando di generare moto ondoso e ponendo particolare attenzione alle unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri in uscita/ingresso.
2. Hanno precedenza alla navigazione le unità in uscita dal porto. In caso di concomitante presenza di unità in uscita e ingresso è rimandata alla valutazione del comandante dell'unità in ingresso intraprendere la navigazione contestualmente all'unità in uscita previo preventivo contatto radio con quest'ultima e accordo sulla rotta da seguire mantenendo per entrambe la dritta. In caso di mancato accordo, l'unità in ingresso lascerà libera la rotta all'unità in uscita.
3. Nel canale di ingresso sono vietati:
 - la sosta e l'ancoraggio;
 - la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi;
 - la pesca, la balneazione, le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione;
 - ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Art. 5

Destinazione ormeggi all'interno del porto

La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine e pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle, e precisamente (vds all. 1/B):

a. banchina di sopraflutto:

- **tratto 1**, dalla testata del molo di sopraflutto per una lunghezza di 30 metri, per l'ormeggio delle unità da diporto in transito.
- **tratto 2**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 72 metri, per l'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 3**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 197 metri, per l'ormeggio delle unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.

b. banchina piazzale varco A2 compresa tra la radice del molo di sopraflutto e la radice della banchina Marconi (o banchina di Riva):

tratto di banchina, successivo a quello di cui al precedente tratto 3, per una lunghezza di 22 metri, destinato all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera, militari in genere, di altre Forze di polizia e di pubblica utilità.

c. banchina Marconi (o banchina di Riva):

dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 202 metri ed il primo tratto dello scivolo di alaggio, per una lunghezza di 10 metri, per l'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo di pontili galleggianti.

d. **scivolo di alaggio:**

il tratto di scivolo di alaggio successivo a quello di cui al punto precedente, per una lunghezza di 30 metri ed il primo tratto della banchina dell'Immacolata, per una lunghezza di 10 metri, destinato alle operazioni di alaggio e varo con carrello per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.

e. **banchina dell'Immacolata:**

- **tratto 1**, dal termine dello scivolo di alaggio e varo fino alla testata del molo interno, per una lunghezza di 42 metri, per l'ormeggio delle unità da pesca di piccolo tonnellaggio facenti base logistica ed operativa nel porto di Scario;
- **tratto 2**, la testata semicircolare della banchina, per una lunghezza di 20 metri, per l'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 3**, dal termine del precedente tratto 2, per una lunghezza di 10 metri, per l'ormeggio, delle unità da pesca di grosso tonnellaggio;
- **tratto 4**, dal termine del precedente tratto fino all'area riservata alle operazioni di alaggio e varo, per una lunghezza di 65 metri, destinato rispettivamente:
 - i primi 5 metri, per l'ormeggio delle unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri;
 - i successivi 10 metri, per l'accosto temporaneo, limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco delle unità che effettuano servizio trasporto passeggeri e/o locazione e noleggio di unità da diporto, ovvero altri servizi all'occorrenza autorizzati dall'Autorità Marittima;
 - i restanti 50 metri, per l'ormeggio delle unità che effettuano servizio trasporto passeggeri anche a mezzo di pontili galleggianti.
- **tratto 5**, dal termine del precedente tratto 4 per una lunghezza di 30 metri, area riservata alle attività tecniche e alle operazioni di alaggio e varo a mezzo gru. In tale tratto è consentita la sosta tecnica diurna delle unità in attesa di essere alate ovvero in attesa di intervento tecnico manutentivo.

f. **molo di sottoflutto:**

- **tratto 1**, dalla radice del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 6 metri, zona di rispetto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche previste nel tratto 5. In tale tratto sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navale se non funzionali alle citate operazioni tecniche;
- **tratto 2**, dal termine del precedente tratto fino alla testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 34 metri, per l'ormeggio di unità da diporto.

Art. 6

Assegnazione ormeggi

1. Le unità da traffico di soggetti non titolari di concessione demaniale marittima nel porto di Scario che intendono accostare/ormeggiare in porto ovvero ancorare nelle acque antistanti lo stesso per operazioni commerciali, anche di imbarco/sbarco passeggeri, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro una richiesta come da fac-simile in allegato 2, in orario di ufficio ed entro le 48 ore precedenti l'arrivo. Dette unità navali, prima di entrare nel porto, ovvero, prima di ancorare nelle acque antistanti lo stesso, devono comunque richiedere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro (via radio VHF canale 16 o telefono al numero 0974/938383), la conferma dell'ormeggio/ancoraggio, comunicando il tipo di operazione commerciale, il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) ed il porto di provenienza. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in uscita/partenza, comunicando il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) e la destinazione.
2. Le unità navali da diporto che intendono ormeggiare/accostare alla banchina destinata al pubblico transito non in concessione devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro via radio sul canale 16 VHF/FM o al telefono al numero 0974/938383.

3. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Scario devono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso il tratto di banchina loro assegnato. Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali nel porto di Scario, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.
4. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina, ovvero, presso i pontili in concessione, devono richiedere l'accosto direttamente al concessionario, che è tenuto a mantenere un apposito registro, contenente gli elementi identificativi dei propri clienti, anche se in transito, riportanti i dati indicati all'art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa.
5. Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.

Art. 7

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e comunque a velocità non superiore a 3 nodi al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio;
 - prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei;
 - riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione;
 - manovrando sempre con prudenza;
 - procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.
2. Nel bacino portuale sono vietati:
 - la navigazione a vela;
 - la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
 - l'ancoraggio "alla ruota" (sosta vincolata solo all'ancora);
 - la pesca;
 - la balneazione;
 - le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione e ad ogni altra operazione portuale consentita.

Art. 8

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi nel porto di Scario

1. La navigazione all'interno del porto di Scario, tenuto conto di quanto stabilito dai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici e operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri impiegate in servizi stagionali e non, in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - altre unità da traffico in generale (es: motopontoni, ecc.);
 - unità navali da pesca, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi loro assegnati;
 - imbarcazioni e natanti da diporto che effettuano attività turistico-ricreativa (noleggio e/o locazione), in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - unità navali da diporto, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi in concessione;
 - unità navali da diporto in uscita o in entrata da e per gli ormeggi destinati al libero transito.

2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato alla unità navale che arriva per prima.

Art. 9

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali e i relativi proprietari/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio;
 - non ormeggiare "a pacchetto" (in doppia fila);
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
 - prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - mantenere disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere pennoni, gruette, reti ed altre attrezzature sporgenti da bordo, ad esclusione della scaletta di imbarco/sbarco che, comunque, deve essere mantenuta in perfetta efficienza, funzionalità ed illuminata nelle ore notturne in caso di utilizzo;
 - stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco ovvero in modo sporgente da bordo (come ad esempio sedersi in coperta con le gambe a penzoloni lungo lo scafo);
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori molesti, ad esempio lasciando accesi motori e/o generatori per tempi eccessivamente lunghi;
 - in caso di avverse condizioni meteo marine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
 - per le unità in transito, assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
 - in caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e garantire l'intervento in caso di necessità;
 - è consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e l'ambiente;
 - attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite;
 - assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "Piano raccolta rifiuti".
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 10

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. E' fatto obbligo al vettore marittimo o al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare in ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza in banchina ed a bordo prima, durante e dopo l'imbarco e lo sbarco garantendo, al contempo, il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso.
2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire ed evitare pericoli;
 - organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - transennare il ciglio banchina su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, assicurando, inoltre, che nessuno si avvicini al ciglio banchina e alle bitte con cavi di ormeggio in tensione o comunque incappellati;
 - predisporre la cartellonistica di security nelle aree prescritte e/o individuate da appositi provvedimenti;
 - evitare che stazionino persone sulle passerelle;
 - mantenere nei pressi delle transenne e della passerella d'imbarco ovvero scaletta laterale di imbarco idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
 - per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere nei pressi della passerella ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri;
 - prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio;
 - prima di intraprendere la navigazione accertarsi che i passeggeri si siano accomodati nei posti previsti e comunque in punti sicuri e non di intralcio per le manovre.

Art. 11

Lavori in ambito portuale

1. Vista l'assenza di un area tecnica portuale, sono ammessi solo piccoli interventi manutentivi che non limitino la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale e l'ambiente. La pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati. I lavori con l'uso di fiamme devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
2. In casi eccezionali, chiunque intenda eseguire lavori straordinari di manutenzione e di carenaggio, dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione alla Regione Campania per l'individuazione ed occupazione delle aree a terra e degli specchi acquei ed alla locale Autorità Marittima ai fini della sicurezza portuale, specificando le modalità di esecuzione.

Art. 12

Regolamentazione attività di alaggio/varo

1. Le operazioni di alaggio e varo tramite scivolo di alaggio o gru/carroponte possono essere svolte solo in ore diurne.
2. Dal 1 maggio al 30 settembre dette operazioni possono essere svolte solo nei seguenti orari:
 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 06.00 alle ore 08.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – dalle ore 19.00 alle ore 20.00;

- il Sabato e i giorni festivi dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
3. Lo scivolo di alaggio del porto di Scario è disciplinato come segue:
- lo scivolo e l'accesso allo stesso devono essere lasciati sempre liberi per consentire le operazioni di alaggio e varo di unità con carrello;
 - lo specchio acqueo antistante lo scivolo deve rimanere sempre libero per l'operatività dello scivolo stesso;
 - le operazioni di alaggio e varo dallo scivolo non sono soggette ad autorizzazioni/comunicazioni;
 - l'alaggio e il varo dallo scivolo deve essere effettuato una barca alla volta nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza;
 - in caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio/varo, la priorità verrà data a chi impegna per primo lo scivolo avendo già ogni strumentazione/attrezzatura utile a dare immediato corso alle stesse, portandole a termine senza interruzioni;
 - sono vietate ingiustificate occupazioni dello scivolo senza dare corso alle operazioni di alaggio/varo.
4. L'alaggio con gru/carroponte nel porto di Scario è disciplinato come segue:
- l'alaggio con gru/carroponte è consentito presso la banchina dedicata alle attività tecniche e operazioni di alaggio e varo;
 - chi intende effettuare le predette attività in modo libero, presso la banchina dedicata ma nel tratto non in concessione, con l'impiego di gru/carroponte di altre ditte specializzate e autorizzate dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, prima dell'inizio delle operazioni, per ogni singola operazione, apposita comunicazione scritta come prescritto da specifica ordinanza valida per tutti i porti del Circondario Marittimo;
 - il tratto di banchina a terra e lo specchio acqueo antistante, nel tratto non in concessione, dovrà essere lasciato sempre libero per consentire le operazioni di alaggio e varo pubbliche;
 - l'alaggio e il varo con gru/carroponte presso la banchina dedicata alle attività tecniche deve essere effettuato una barca alla volta nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza;
 - in caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio/varo, la priorità verrà data a chi arriva per primo in banchina con ogni strumentazione/attrezzatura utile a dare immediato corso alle stesse, portandole a termine senza interruzioni;
 - sono vietate ingiustificate occupazioni della banchina senza dare corso alle operazioni di alaggio/varo;
 - la comunicazione, a pena di caducazione, dovrà contenere i dati relativi alla Società che effettua l'alaggio/varo, all'unità da alare/varare (tipo, dimensioni, matricola, proprietario) e del mezzo utilizzato (tipo e targa d'immatricolazione e massa totale a pieno carico), nonché il giorno e l'orario nel quale si intende operare;
 - le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla specifica ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale del Capo del Circondario Marittimo;
 - in deroga, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, potrà richiedersi attività di alaggio e varo con gru/carroponte in altra zona portuale non specificatamente adibita a tale attività in ragione di particolari esigenze da valutare a cura del Comandante del porto.
5. E' fatto divieto di porre in essere qualsiasi operazione di alaggio e varo non in sicurezza che possa cagionare pericolo per la navigazione, la vita umana, inquinamento e/o danno a cose e opere portuali.
È vietato, altresì, lasciare/abbandonare in loco materiali/attrezzature utilizzate nelle operazioni.

Art. 13

Servizi portuali

Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, i concessionari delle aree/specchi acquei sono obbligati ad organizzare e mantenere, nell'ambito portuale di competenza, i seguenti servizi:

- a) assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
- b) posti di ormeggio riservati alle unità da diporto in transito secondo le modalità ed alle condizioni indicate dalle vigenti disposizioni in materia e nei titoli concessori;
- c) cartellonistica indicante i dati previsti dall'art. 4 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa all'ordinanza, al fine di assicurare all'utenza trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe;
- d) predisposizione di attrezzature ed apprestamenti portuali di sicurezza ivi inclusi dissuasori, transennamenti e/o altro materiale ritenuto idoneo allo scopo di scongiurare eventuali pericoli;
- e) predisposizioni e manutenzione degli apprestamenti portuali e delle attrezzature funzionali allo scopo della concessione, da installare e utilizzare secondo le specifiche certificazioni tecniche, ivi compresa la posa in opera delle catenarie, dei corpi morti, nonché la rimozione degli stessi al termine del periodo in concessione;
- f) pulizia delle banchine e degli specchi acquei utilizzati;
- g) predisposizione delle attrezzature antinquinamento secondo le modalità indicate all'art. 6 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa all'ordinanza;
- h) cassette di pronto soccorso nel numero previsto, contenente il materiale previsto dalla vigente normativa;
- i) controllo della sicurezza degli ormeggi e delle imbarcazioni;
- j) predisposizione di apposita cartellonistica indicante i pericoli/divieti/obblighi inerenti le operazioni portuali attinenti la concessione;
- k) predisposizione di impianti ed attrezzature antincendio, con la creazione di squadre antincendio e di pronto intervento, secondo le modalità indicate all'art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa;
- l) garantire apposito servizio di reperibilità con personale che assicuri un pronto intervento in caso di necessità comunicando nominativi e numeri di telefono all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;
- m) attenersi ad ogni altra prescrizione prevista dal titolo concessorio e dal Decreto Dirigenziale n.12/2008, richiamato in premessa all'ordinanza, nonché da altri provvedimenti normativi attinenti l'uso della concessione.

Art. 14

Disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo

1. Le norme del presente Titolo sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti/ordinanze, per quanto applicabili al porto di Scario, relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; diporto nautico; bunkeraggio; lavori subacquei; servizio di guardiania; alaggio e varo; regolamentazione della navigazione ed ancoraggio.
2. In presenza di avverse condizioni meteo marine, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima.

TITOLO TERZO

NORME SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN AMBITO PORTUALE

Art. 15

Disposizioni generali

Il presente titolo regola la circolazione veicolare e pedonale del porto di Scario.

Le aree portuali si distinguono in:

- a) **Aree operative:** Banchina di Sopraflutto, Piazzale Varco A2, Banchina di Riva (o Marconi), Banchina dell'Immacolata e Banchina di Sottoflutto. Sono aree destinate alle attività marittime e portuali con accesso regolamentato;
- b) **Area ad uso pubblico indifferenziato:** area portuale compresa tra la Banchina di Sottoflutto, Banchina Immacolata, scivolo di alaggio e Banchina di Riva, c.d. "*Piazzale del porto*" (o Piazzale Varco A1). Ad eccezione della banchina adibita alle attività tecniche e alle operazioni di alaggio e varo, è un'area destinata principalmente a parcheggio di veicoli e motoveicoli nonché ad ogni altro uso pubblico per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche.

Art. 16

Varchi e accessi al porto e alle banchine

1. I varchi di accesso veicolare sono:

Varco A1: in prossimità dell'incrocio di via Salita la piana con lungomare Marconi.

Il varco è pubblico e consente l'accesso veicolare al "Piazzale del porto" nell'area portuale ad uso pubblico indifferenziato;

Varco A2: in prossimità dell'incrocio di via Conte Carafa con Lungomare Marconi.

Il varco non è pubblico e consente l'accesso veicolare ai soli autorizzati muniti di permesso di accesso nelle aree portuali operative.

2. I varchi di accesso pedonale sono:

B1: scalinata in prossimità di "Piazza Immacolata";

B2: scalinata in prossimità del "Monumento ai Caduti" sul lungomare Marconi;

B3: scalinata in prossimità di "Vico Isonzo" sul lungomare Marconi – verso est;

B4: scalinata in prossimità di "Vico Isonzo" sul lungomare Marconi – verso ovest;

B5: scalinata in prossimità di "Vico Conte Carafa" sul lungomare Marconi.

3. Gli accessi alle banchine delle aree operative sono:

C1: accesso Banchina di Sottoflutto;

C2: accesso Banchina Immacolata;

C3: accesso Banchina di Riva (o Marconi) lato Piazzale del porto (o Piazzale Varco A1);

C4: accesso Banchina di Riva (o Marconi) lato Piazzale Varco A2;

C5: accesso Banchina di Sopraflutto.

Art. 17

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di pedoni

1. L'accesso attraverso i varchi pedonali, la circolazione e la sosta di pedoni nel porto di Scario sono liberi ed ammessi lungo il piano viabile e di calpestio dei piazzali e delle banchine portuali. L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative è comunque da intendersi

- sempre esposta a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività marittime e nautiche in generale. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati in operazioni portuali e dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnali portuali e dai segnalamenti marittimi. E' comunque vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, saltare dalle banchine sulle barche all'ormeggio e/o in movimento, accedere a bordo delle unità navali di terzi, camminare sulle scogliere, ovvero fuori dal piano viabile e di calpestio, nonché manomettere/danneggiare ogni apprestamento portuale e/o segnalamento marittimo.
 3. In presenza di condizioni meteo marine non favorevoli, forte vento e/o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, l'accesso in porto o alle banchine interessate da pericoli è limitato alle sole persone imbarcate a bordo delle unità navali all'ormeggio, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione e portuale, ed agli operatori portuali. I tali casi si deve, comunque, circolare prestando la massima attenzione adottando ogni misura suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
 4. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali da traffico, l'accesso sulla banchina interessata dalle operazioni è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina del servizio trasporto passeggeri.
 5. In caso di particolari esigenze/necessità, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

Art. 18

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli

1. Nel porto di Scario i veicoli possono circolare liberamente e sostare negli appositi stalli (non destinati agli operatori portuali) esclusivamente nell'area ad uso pubblico indifferenziato (Piazzale del porto) con accesso libero attraverso il Varco A1.
2. L'accesso attraverso il Varco A2, la circolazione nelle Aree operative e la sosta negli appositi stalli gialli destinati agli operatori portuali, sono consentiti esclusivamente ai possessori di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Marittima. La circolazione veicolare nelle aree operative è comunque da intendersi sempre esposta a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
3. L'accesso nelle aree operative e la sosta negli appositi stalli gialli sono consentiti liberamente anche al personale dell'Autorità Marittima, nonché, in ragione dei propri compiti istituzionali, al personale delle Amministrazioni statali, militari e civili, dei corpi di polizia, delle forze dell'ordine, del corpo dei vigili del fuoco e di pronto soccorso.
4. La circolazione veicolare all'interno del porto avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, con la limitazione della velocità c.d. "a passo d'uomo".
5. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada/banchina e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
6. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

7. In particolare, il conducente deve ulteriormente regolare la velocità nei tratti a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità degli accessi alle banchine, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause.
8. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce difficoltoso il transito all'incrocio con altri veicoli, nelle zone interessate da operazioni portuali e dagli attraversamenti pedonali.
9. Il conducente deve sempre fermarsi prima dell'attraversamento di una zona portuale con accesso pedonale accertandosi che non vi siano pedoni prima di riprendere la marcia.
10. La circolazione stradale nell'ambito del porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni imposti dal presente regolamento e dalla segnaletica orizzontale e verticale.
11. I veicoli devono garantire sempre la precedenza ai pedoni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli circolanti nel porto di Scario, nonché alle responsabilità civili e/o penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 19

Aree adibite a parcheggio

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e secondo le limitazioni prescritte.
2. Gli autoveicoli in sosta negli stalli di colore giallo riservati ai veicoli muniti di apposito permesso, devono esporre sul parabrezza in punto ben visibile il corrispondente regolare PASS di accesso e/o sosta rilasciato dall'Autorità Marittima.
3. Sono istituite nel porto di Scario le seguenti aree adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale dall'Ente Gestore, come meglio illustrate nella allegata planimetria:

A) Area di sosta "Piazzale Porto" (o Piazzale Varco A1):

- **tratto 1**: area adibita a parcheggio pubblico, anche in concessione, all'interno della quale devono essere garantiti almeno n. 2 stalli riservati alla sosta di veicoli per disabili;
- **tratto 2**: area adibita a parcheggio come segue:
 - n.7 stalli riservati agli autoveicoli autorizzati muniti di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Marittima;
 - n.8 stalli riservati alla libera sosta dei motocicli.

B) Area di sosta – Piazzale Varco A2:

- **tratto 3**: area adibita a parcheggio come segue:
 - n. 2 stalli riservati ai veicoli della Capitaneria di porto - Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia;
 - n. 1 stallo riservato al carrello/rimorchio destinato alle attività di aspirazione degli olii esausti e acque nere delle imbarcazioni, ovvero, ad altra specifica sosta prescritta dall'Autorità Marittima secondo le necessità/esigenze portuali.

Art. 20

Divieti e altre prescrizioni per i veicoli

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è vietata nei luoghi non espressamente previsti dal presente regolamento come parcheggi e contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. E' consentita la sola fermata fuori dagli stalli in tutte le aree portuali adibite alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al fine di consentire le operazioni di carico/scarico, ovvero altre operazioni portuali consentite, senza intralciare la circolazione e senza lasciare il veicolo incustodito, garantendo l'immediata rimozione.

3. In base a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, oltre alle limitazioni/divieti alla circolazione stradale indicate nel presente provvedimento, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali nonché alla circolazione stradale, è comunque vietato/a:
 - la fermata nelle banchine operative durante le operazioni portuali;
 - la fermata a meno di un metro dal ciglio di tutte le banchine;
 - la fermata in prossimità dello scivolo di alaggio;
 - effettuare la manovra di sorpasso;
 - fermarsi nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
 - fermarsi in prossimità delle prese d'acqua antincendio;
 - transitare e fermarsi nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
 - transitare e fermarsi nel raggio d'azione dei mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.
4. I veicoli in sosta fuori dagli appositi parcheggi saranno rimossi a spese degli interessati.

Art. 21

Permessi di accesso

1. Per accedere nelle "Aree operative" e/o sostare negli stalli di colore giallo del tratto 2 del Piazzale del Porto riservati agli operatori portuali e altri soggetti autorizzati, i veicoli devono essere muniti di apposito permesso di accesso/sosta rilasciato dall'Autorità Marittima previa presentazione di istanza in bollo, compilata su modello come da Allegato 3.
2. I suddetti permessi devono essere sempre esposti e ben visibili a bordo dei veicoli durante la circolazione e la sosta.
3. Nell'istanza dovrà essere comprovata la proprietà del veicolo e l'utilizzo da parte del richiedente nonché i motivi da cui derivi la necessità di accedere nelle aree operative del porto di Scario ovvero sostare negli stalli gialli. Questa sarà valutata dal Comandante del porto in relazione alla reale sussistenza dell'esigenza di accesso e sosta, nonché alle prioritarie esigenze di sicurezza portuale, al fine di evitare la congestione delle zone di circolazione in ambito portuale.
4. La fruibilità del permesso di accesso è comunque correlata al numero degli accessi del momento.
5. L'accesso con permesso potrà essere comunque negato dall'Autorità Marittima nei casi di particolare congestione del traffico in porto e/o per particolari esigenze inerenti la sicurezza portuale.

Art. 22

Deroghe

I mezzi militari, le Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Pronto soccorso e/o intervento e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale potranno circolare nelle Aree operative, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Art. 23

Segnaletica

1. E' compito dell'Ente Gestore realizzare e mantenere la prevista segnaletica stradale e di sicurezza, verticale ed orizzontale in tutta l'area portuale, al fine di consentire la piena visibilità e chiara comprensione di obblighi, divieti, pericoli e limitazioni di cui ai precedenti articoli.
2. E' cura dell'Ente Gestore provvedere all'installazione presso tutti i varchi di accesso di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi/divieti/pericoli e/o limitazioni con richiamo alle norme punitive della presente ordinanza, in modo che l'utenza che accede in porto sia preventivamente informata.

TITOLO QUARTO

DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Responsabilità

1. L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone e cose in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o ai veicoli in sosta lungo i tratti di banchine come sopra destinati. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i rispettivi proprietari.

Art. 25

Altri divieti

Oltre ai divieti previsti in apposite disposizioni di legge e/o altri provvedimenti/regolamenti/ordinanze, è vietato:

- a) circolare con fusti, recipienti in genere non a norma, contenenti oli, vernici, solventi, carburante o qualsiasi altro materiale infiammabile. Detto materiale deve essere tenuto nei previsti contenitori a norma nel rispetto della vigente normativa in materia e delle Ordinanze di sicurezza della navigazione e portuale che disciplinano il Bunkeraggio e la raccolta dei rifiuti nel Circondario Marittimo di Palinuro;
- b) gettare a terra e in mare rifiuti, oli, nafta, detersivi e qualsiasi agente inquinante;
- c) ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca/reti, materiali vari, rifiuti e simili;
- d) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro svolgimento delle attività portuali in genere;
- e) effettuare lavori di manutenzione e carenaggio o prove di macchina con elica in movimento, pitturazione fuoribordo e lavaggi di reti, fatta eccezione per piccoli interventi manutentivi non pericolosi per la sicurezza portuale, dell'unità navale e dell'ambiente;
- f) occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
- g) praticare la navigazione a vela o altra attività velica con apertura/chiusura delle vele anche all'ormeggio nell'ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall'imboccatura del porto;
- h) l'uso di saponi, shampoo o prodotti similari per la pulizia nonché qualsiasi tipo di lavaggio anche senza saponi con getti d'acqua a pressione;
- i) scaricare e vendere prodotti ittici fuori dalle zone consentite in violazione del Decreto Dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19.06.2006, e ss. mm. e ii.

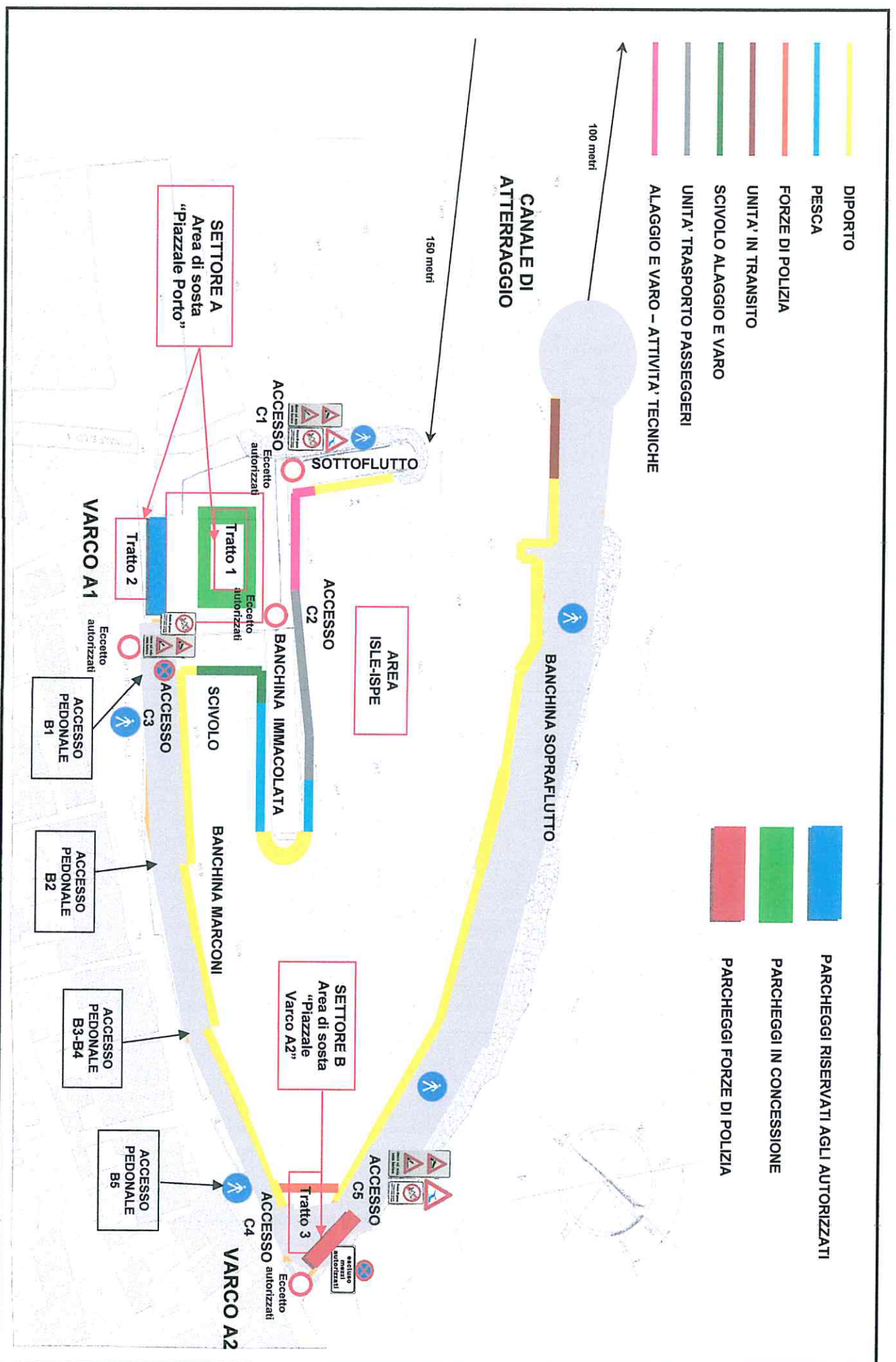
Art. 26

Disposizioni finali

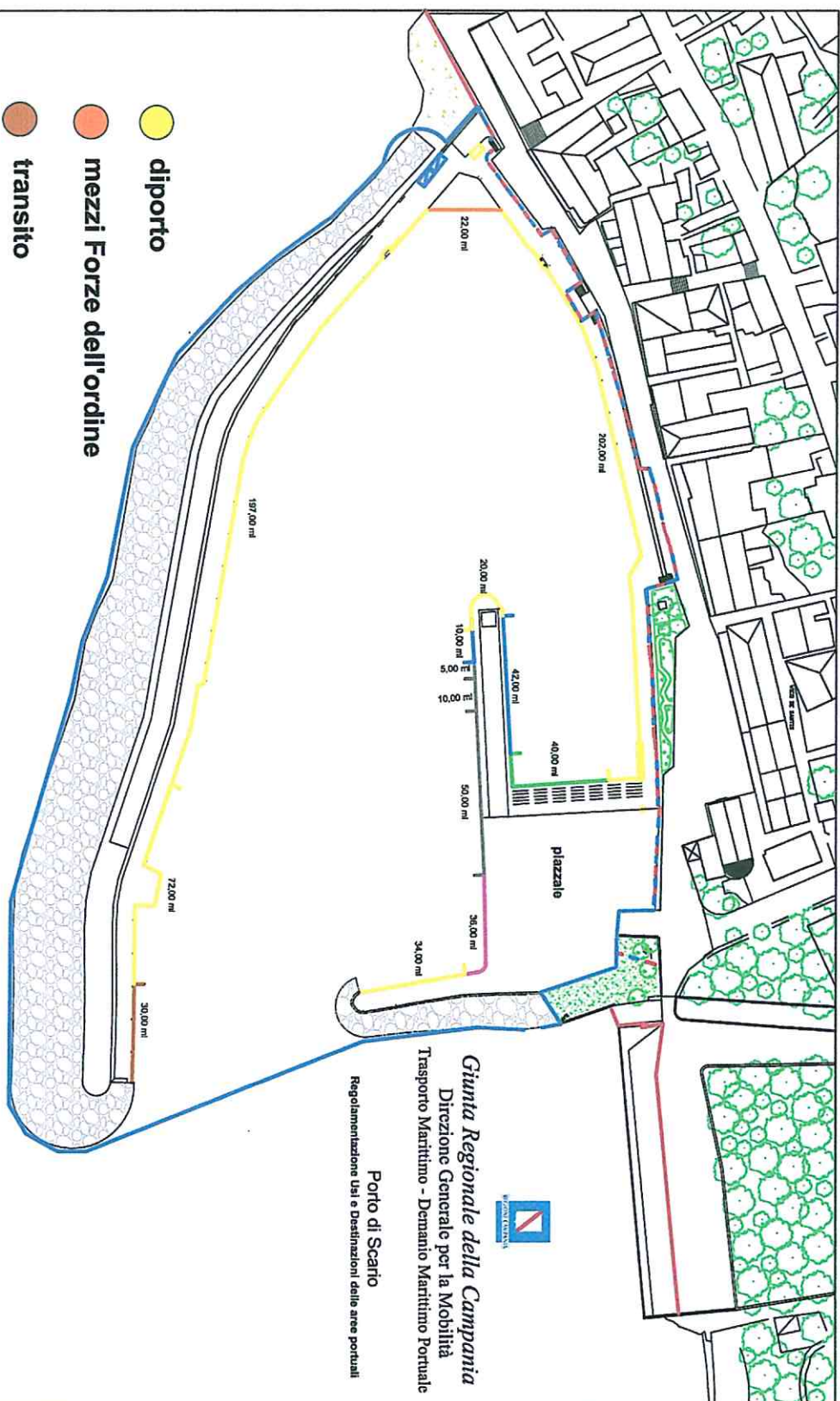
1. I comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, nonché ogni altra persona che a vario titolo accede in porto devono segnalare all'Autorità Marittima ogni pericolo riguardante la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché la circolazione e le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle operazioni portuali in generale.

2. Tutte le unità navali ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento o alate e in sosta in aree portuali non consentite, saranno rimosse a spese degli interessati.
3. Saranno soggetti alla rimozione a spese degli interessati eventuali gavitelli, attrezzature in genere e/o veicoli e quant'altro collocato in ambito portuale, in violazione al presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato con il presente regolamento, si fa rimando alle disposizioni vigenti previste da altri provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Marittima e/o da altri Enti cui la legge demanda specifiche competenze.
5. I contravventori al presente Regolamento, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti secondo le prescrizioni previste dall'articolo 3 dell'Ordinanza di approvazione ed esecuzione.

ALLEGATO 1/A – PLANIMETRIA PORTO DI SCARIO



ALLEGATO 1/B - PLANIMETRIA PORTO DI SCARIO



Marca da
Bollo da €
16,00

All' Ufficio Circondariale Marittimo
U.O. Tecnica e Sicurezza
Portuale 84051 – PALINURO -

Oggetto: Domanda di accosto nel Porto/Rada di Scario.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ e residente in _____ via
_____ n° _____ tel.: _____ in qualità di
_____: ☐ proprietario/☐ armatore/☐ comandante dell' unità
navale: Tipo: _____; nominativo: _____; porto
d'iscrizione: _____; matricola: _____;
bandiera: _____; lunghezza (mt): _____; larghezza (mt): _____;
pescaggio (mt): _____; T.S.L. _____; con n° _____ persone di equipaggio
e n° _____ di passeggeri; porto di provenienza: _____;
successivo porto di destinazione: _____.

C H I E D E

l'autorizzazione all'accosto presso la banchina: _____/rada del
porto di Scario, dalle ore _____ del giorno ____/____/____ alle ore _____ del
giorno ____/____/____ per il seguente motivo:

Al fine di assicurare l'attuazione di manovre in qualsiasi momento e soprattutto nei
casi di emergenza dichiara infine che durante il sopraindicato periodo di ormeggio
sarà responsabile dell'unità il Sig. _____ nato a
_____ (____) il _____ e residente in
_____ (____) via/Piazza _____
n. _____ sempre reperibile al Tel./Cell.: _____;

Dichiara inoltre di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui al Regolamento
approvato con l'Ordinanza n°82/2018, in data 06/12/2018, dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Palinuro;

Si allega la seguente documentazione:

- N. 2 marche da bollo da 16,00 euro (n. 1 già applicata sulla presente domanda di accosto e n. 1 da applicare sull'Autorizzazione);
- Fotocopia dei documenti di navigazione dell'unità (licenza di navigazione, certificazione di sicurezza, ecc.);
- Elenco equipaggio ed elenco passeggeri;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente/responsabile/proprietario/Comandante/Armatore;

Data _____

(firma)

Marca da
Bollo da €
16,00

All' **Ufficio Circondariale Marittimo**
U.O. Tecnica e Sicurezza Portuale
84051 – PALINURO -

Oggetto: Richiesta annuale per il rilascio del permesso di accesso in Porto.

 I sottoscritt_, _____, nat_ a _____ il
_____, Codice Fiscale n. _____, residente in
_____ (____) alla via _____ n° _____,
Tel. n. _____, P.E.C./E-MAIL _____.

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima l'autorizzazione **per l'anno in corso** all'accesso nel Porto di **SCARIO** per i seguenti mezzi, per i quali vengono specificati i sottoelencati dati:

Tipo di lavoro svolto dalla Ditta/Società/persona _____;
Qualifica / Mansione⁽¹⁾ _____;
Motivo per il quale è richiesto l'accesso⁽²⁾ _____;
_____;

1) Targa del veicolo _____;

Tipo (autoveicolo, motoveicolo, furgone, trattore etc.) _____;

Marca, modello e colore del veicolo _____;

Dati dell'intestatario del veicolo⁽³⁾ _____;

2) Targa del veicolo _____;

Tipo (autoveicolo, motoveicolo, furgone, trattore etc.) _____;

Marca, modello e colore del veicolo _____;

Dati dell'intestatario del veicolo⁽³⁾ _____;

3) Targa del veicolo _____;

Tipo (autoveicolo, motoveicolo, furgone, trattore etc.) _____;

Marca, modello e colore del veicolo _____;

Dati dell'intestatario del veicolo⁽³⁾ _____;

INOLTRE DICHIARA:

- 1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e successive integrazioni, contenute nel D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 2) di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalla circolazione in porto del veicolo;
- 3) di aver ben compreso che:
 - la presentazione della presente domanda non comporta l'automatica autorizzazione all'ingresso, ma tale autorizzazione sarà valutata dall'Autorità Marittima a ciò preposta e potrà anche non essere concessa;
 - la presentazione della presente domanda, così come l'ottenimento dell'autorizzazione all'accesso, non esenta dal sottoporsi ai controlli di sicurezza;
 - il possesso dell'autorizzazione non garantisce sempre l'ingresso nelle aree operative e non costituisce diritto e garanzia di disponibilità di un posto auto;
 - il possesso dell'autorizzazione in argomento non esenta chiunque svolga attività commerciale all'interno del Porto dal consegnare all'Autorità Marittima competente la prevista comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 44/2008 della Capitaneria di porto di Salerno ovvero all'Ente Territoriale Competente ai sensi dell'Art. 68 del Codice della Navigazione. La mancata comunicazione, qualora risulti necessaria, sarà motivo ostativo all'accesso.

A TAL FINE ALLEGA:

- a. copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità della persona che richiede l'autorizzazione all'accesso;
- b. copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i per il/i quale/i viene richiesto il permesso di ingresso;
- c. copia fotostatica del/i certificato/i di assicurazione in corso di validità;
- d. eventuale copia del/i libretto/i matricolare/i o foglio/i di ricognizione (per il personale imbarcato su unità da pesca);
- e. eventuale copia della comunicazione ai sensi dell'Art. 68 del Codice della Navigazione;
- f. eventuale copia della concessione demaniale marittima;
- g. eventuale dichiarazione dell'impresa di pesca (per i propri dipendenti).
- h. Altro (specificare: _____).

_____, il _____
(Luogo e data)

FIRMA

(Richiedente / Titolare o Legale Rappresentante della Ditta richiedente)

Note: Si prega di compilare la richiesta in modo chiaro e leggibile. Domande incomplete, illeggibili (anche negli allegati richiesti), o non compilate correttamente, non potranno essere accettate. Eventuali dubbi relativi alla compilazione potranno essere chiariti contattando l'Ufficio Tecnica e Sicurezza portuale (Tel. 0974/938383).

- (1): Specificare la mansione che la persona dovrà svolgere all'interno dell'area portuale (titolare concessione, pescatore, meccanico, tecnico, autista, etc.).
- (2): Specificare in modo esaustivo il motivo per il quale è richiesto l'accesso nelle aree portuali operative (eventuale tipologia di merce da consegnare, tipologia di lavori da svolgere, meccanico, pescatore, etc.) ed i soggetti verso i quali l'attività è rivolta (esercizi commerciali, navi, etc.).
- (3): Specificare il nome e il cognome dell'intestatario del veicolo e la Ragione Sociale qualora si tratti di una Società.